RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

# Art. 84

## Citazione a giudizio

La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine in cui e' iscritto e alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine dell'iscritto almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione e deve contenere a pena di inammissibilita':

a) le generalita' dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

b) il capo di incolpazione con la precisa descrizione del fatto, dell'indicazione del tempo e del luogo dell'addebito e delle norme violate; se gli addebiti sono piu' di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti la sezione del consiglio distrettuale di disciplina designata per il dibattimento ed il giudizio, con l'avvertimento che l'incolpato puo' essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento si procedera' in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere presso la segreteria del consiglio distrettuale di disciplina per prenderne visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo;

e) l'avviso che l'incolpato in qualunque momento ha facolta' di depositare memorie, produrre documenti, rendere dichiarazioni per esporre le proprie difese, e puo' chiedere o acconsentire di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina con l'assistenza del difensore eventualmente nominato;

f) l'elenco dei testimoni che il consigliere istruttore chiede alla sezione giudicante di voler escutere con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

g) l'avviso che l'incolpato ha diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni e che, entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha facolta' di indicare propri testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

h) l'avviso al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica che hanno facolta' di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni;

i) la data e la sottoscrizione del consigliere istruttore.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riforma dell'ordinamento forense |
| Estremi | Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216 |
| Titolo | V — Del procedimento disciplinare |
| Capo | II — Del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-84-citazione-a-giudizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it